Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno di SEAB SPA

Premessa:
Il nuovo D. Lgs. 24/2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ("Decreto Whistleblowing"), è entrato in vigore il 30 marzo 2023.

Emanato allo scopo di rafforzare la normativa italiana sulla protezione dei whistleblower e offrire loro maggiori tutele, il Decreto Whistleblowing estende l'obbligo di attivare un sistema per segnalare violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea (oltre che agli enti pubblici) a molte piu aziende, ovvero tutti gli enti privati che:
• nell'ultimo anno, abbiano impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a prescindere dal settore di appartenenza;
• rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea – elencati nell'allegato al Decreto Whistleblowing – in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati.

La nuova disciplina estende il concetto di *whistleblower* , includendovi al suo interno non solo i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, i candidati, i lavoratori in prova, e gli ex dipendenti.

Procedura:
1. L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e conservata presso l'ufficio del Responsabile prevenzione corruzione garantendone la riservatezza prevista dalle norme di legge.

2. Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile da SEAB sul proprio sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione", nel quale sono specificate le modalità di compilazione e di invio all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato: anticorruzione@seab.bz.it

Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato (a tal fine, si veda il modulo pubblicato in questa sezione). Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria segnalazione al Presidente di SEAB alla presidente@seab.bz.it

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione per la valutazione delle segnalazioni si avvale di un gruppo di lavoro interdisciplinare nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da: egli stesso (Dr. Matthias Fulterer), l'avv. Alessandro Gabrielli, il p.i. Bernardo Polestra oltre ai membri dell'ODV dott. Marco Bortolotti e arch. Luca Marchesoni.
Il Responsabile, eventualmente con il componente designato del gruppo di lavoro, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Responsabile Ufficio Personale competente per i Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni.

5. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

6. Dal 15.07.2023 è disponibile inoltre un nuovo canale informatico sul sito https://seab.segnalazioni.net a disposizione del Whistleblower con le seguenti caratteristiche:

- rilascio al whistleblower un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione;
- mantenimento del contatto con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, eventuali integrazioni;
- seguito alle segnalazioni ricevute;
- riscontro alla segnalazione entro tre mesi dal ricevimento o entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

7. Nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione sono definite le modalità con cui il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.
Il processo sommariamente descritto può essere in tutto o in parte automatizzato. Se l'amministrazione non ha automatizzato, essa può utilizzare canali e tecniche tradizionali, ad esempio inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa inviata all'ufficio Segreteria, che la protocolla e la trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione. Diversamente, nel caso in cui l'amministrazione abbia informatizzato il processo, può essere previsto l'accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica ove è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni. In questo caso i dati relativi all'identità del segnalante vengono crittografati ed egli riceve dal sistema un codice che consente l'accesso al

sistema stesso. Anche il contenuto della segnalazione viene crittografato e inviato a chi, all'interno dell'amministrazione, svolge l'istruttoria. Quanto detto può essere esteso a tutte le fasi del processo descritto.

In ogni caso, tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della materia, si ritiene opportuno che, prima dell'adozione definitiva delle proprie misure in attuazione dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, le singole amministrazioni prevedano forme di coinvolgimento degli attori, in particolare del personale dipendente, nel processo di elaborazione dei sistemi e/o delle misure di tutela. Ciò permette non solo di risolvere eventuali problematiche che dovessero essere segnalate, ma contribuisce anche a rendere consapevoli i dipendenti dell'esistenza e dell'importanza dello strumento, riducendo le resistenze alla denuncia degli illeciti e promuovendo la diffusione della cultura della legalità e dell'etica pubblica.
Inoltre, al fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione invia a tutto il personale con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono illustrate la finalità dell'istituto del "*whistleblowing*" e la procedura per il suo utilizzo. Ogni amministrazione intraprende ulteriori iniziative di sensibilizzazione mediante gli strumenti (formazione, eventi, articoli su eventuali *house organ*, *newsletter* e portale intranet, ecc.) che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza relativa all'istituto.